



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

Dott. Antonio All	Presidente
Dott. Giuseppe Artino Innaria	Giudice rel.
Dott. Viviana Urso	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 09/14 R.C.P, avente ad oggetto: omologazione del concordato preventivo proposto

DA

Bosello S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Bosello Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Randazzo e dall'avv. Marco De Benedictis per procura in atti;

NEL CONFRONTO DI

Massa dei Creditori in persona del Commissario Giudiziale, avv. Sebastiano Di Luciano;

premesse:

che Bosello S.r.l. ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 161 VI co. legge fall e che con decreto del 16.1.2015 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;

che, in esito alle operazioni di voto, la proposta concordataria è stata approvata dalla totalità dei creditori ammessi al voto, non essendo stati espressi voti contrari;

che non sono state presentate opposizioni;

che il Pubblico Ministero è stato avvisato;

che il Commissario giudiziale ha depositato motivato parere favorevole all'omologazione;

che il piano prevede la continuità aziendale con smobilizzo di alcuni beni immobili considerati non più strategici per l'esercizio dell'attività

IL CASO.it



commerciale con previsione di ricavare dalla liquidazione l'80% del fabbisogno concordatario e dai flussi di cassa e dallo smobilizzo del magazzino, considerato sproporzionato rispetto agli attuali volumi di vendita, il residuo 20%;

ritenuto che la prevalenza dell'apporto proveniente dalla liquidazione dei beni non muta la natura del concordato, correttamente qualificato come concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis legge fall.;

ritenuto che la proposta prevede di pagare tutti i crediti in prededuzione, privilegiati e chirografari nella misura del 100% entro sei anni (comprensivi dell'anno di moratoria di cui all'art. 186 bis lett. c) e più precisamente prevede: 1) il pagamento delle spese di giustizia e degli altri crediti prededucibili, con la liquidità progressivamente accantonata e destinata a tale fine nei tempi e con le modalità previste dal piano concordatario e dai relativi allegati; 2) il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, secondo i rispettivi ordini di prelazione (capitale, interessi ed eventuale pregiudizio), con il ricavato della liquidazione degli immobili meglio individuati nella perizie di stima giurate, nonché con la residua liquidità accantonata, con le modalità e nei termini previsti dal piano e dai relativi allegati; 3) il pagamento dei creditori chirografari, con il residuo ricavo della liquidazione degli immobili predetti, nonché con la residua liquidità accantonata, con le modalità e nei termini previsti dal piano e dai relativi allegati, in misura che – sulla base del piano attestato - viene stimata pari al 100% delle rispettive ragioni creditorie;

rilevato che la proposta è stata integrata, alla luce delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, con l'impegno di assicurare ai creditori un ammontare complessivo minimo degli apporti derivanti dalla continuità aziendale in misura pari ad € 800.000,00 a fronte della naturale aleatorietà dell'attività aziendale;

rilevato che dalla relazione depositata dalla proponente ai sensi dell'art. 160 co. 2 legge fall. emerge l'impossibilità di individuare i beni oggetto del privilegio speciale di cui all'art. 2758 co. 2 c.c., con conseguente legittimità della degradazione al chirografo dell'intero credito da fornitura, del quale peraltro è prevista la soddisfazione integrale;



rilevato che la proposta è stata integrata anche prevedendo un fondo rischi di € 30.000,00 destinato a soddisfare ogni ipotesi di maggior danno dovesse derivare dal ritardo nel pagamento dei creditori privilegiati, purchè il danno sia giudizialmente riconosciuto, nonostante che sia previsto il pagamento dei crediti subito dopo la liquidazione dell'immobile su cui il privilegio è esercitato e quindi nel rispetto dei normali tempi tecnici della liquidazione;

ritenuto, per tutte le considerazioni che precedono, che il piano sia conforme a legge e concretamente realizzabile sulla base delle valutazioni dell'attestatore e del parere finale espresso dal Commissario Giudiziale dopo l'integrazione della proposta e che comunque, in assenza di opposizioni il giudizio del Tribunale non possa estendersi alla convenienza che è stata valutata dai creditori che hanno approvato il piano senza manifestare alcun dissenso;

ritenuto pertanto di poter omologare il concordato stante la regolarità del procedimento,

ritenuto che, è necessario procedere alla nomina del Commissario Liquidatore ed alla nomina del Comitato dei Creditori perché assista alla liquidazione;

ritenuto che possa procedersi alla nomina quale liquidatore dell'avv. *Donatella Vinci*, indicato dalla stessa proponente che ha preliminarmente acquisito l'assenso del professionista, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 28 legge fall. richiamato dall'art. 182 legge fall., il quale ha dichiarato di accettare il compenso offerto con conseguente contenimento delle spese di gestione della procedura;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 e 182 L.F.;

omologa il concordato preventivo proposto da Bosello S.r.l.

nomina commissario liquidatore *l'avv. Donatella Vinci*

nomina componenti del Comitato dei Creditori: Unicredit S.p.a., Latino Infissi S.r.l. e Musco Marco;

dispone che il Liquidatore predisponga l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi sullo stato della procedura, sui progressi e sulle attività liquidatorie poste in essere;

per la vendita dei beni il Liquidatore dovrà osservare le disposizioni degli artt. 105-108 ter legge fall. e, come per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolare per le transazioni, dovrà munirsi del parere favorevole preventivo del Commissario Giudiziale e farsi autorizzare dal Comitato dei Creditori, notiziando al contempo il Giudice delegato;

il Liquidatore per la proposizione di azioni giudiziarie o per la costituzione nelle medesime, nonché per la nomina di consulenti, tecnici o coadiutori, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comitato dei Creditori, previo parere favorevole del Commissario giudiziale e dovrà informare il Giudice delegato; il compenso ai suddetti soggetti sarà liquidato dal Giudice delegato su proposta del liquidatore;

le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno versate sul conto corrente intestato all'Ufficio concorsuale con estinzione di ogni altro conto su cui sono depositate somme di pertinenza della procedura;

il liquidatore provvederà a distribuire le somme e le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano e possibilmente nei tempi ivi previsti, sulla base di piani di riparto secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, sentiti il Comitato dei creditori e il Commissario Giudiziale e notiziato il Giudice delegato;

i pagamenti ai creditori verranno eseguiti mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e degli stessi verrà tempestivamente trasmessa al Commissario giudiziale la relativa documentazione;

esaurito l'incarico il Liquidatore presenterà il conto della gestione;

il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti da cui possa derivare pregiudizio ai creditori e in caso di inadempimenti di non scarsa importanza informerà i creditori al fine di consentire agli stessi di promuovere tempestivamente la domanda ex art. 186 legge fall. riservata alla loro iniziativa;

delega il giudice delegato per la determinazione di ogni altra eventuale modalità esecutiva;

manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e al commissario giudiziale, il quale darà notizia ai creditori del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 22/12/15

Il Presidente



IL CASO.it

5

